

Documenti che regolano la procedura relativa agli Avvisi Tecnici e ai Documenti Tecnici di Applicazione

1

Decreto del 21 marzo 2012

2

Regolamento interno della Commissione incaricata di elaborare gli Avvisi Tecnici e i Documenti Tecnici di Applicazione (CCFAT) del giugno 2020

La presente pubblicazione dei documenti che regolano la procedura relativa agli Avvisi Tecnici sostituisce la pubblicazione di settembre 2015.



<http://www.ccfat.fr/>

Segreteria della commissione: CSTB - secretariat.at@cstb.fr

Edizione: ottobre 2020

REPUBBLICA FRANCESE

Ministero dell'ecologia, dello sviluppo
duraturo, dei trasporti e dell'edilizia
abitativa

1

Decreto del 21 marzo 2012

relativo alla Commissione incaricata di elaborare gli Avvisi Tecnici e i Documenti Tecnici di Applicazione in relazione a processi, materiali, elementi o attrezzature utilizzate nella costruzione

NOR: DEVL1205280A

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (francese) del
25 marzo 2012

Utenti interessati: *Fabbricanti di prodotti da costruzione per l'edilizia.*

Oggetto: *aggiornamento del quadro normativo della Commissione incaricata di elaborare gli Avvisi Tecnici.*

Decorrenza: *il testo entra in vigore il 1° aprile 2012.*

Avvertenza: *La missione della Commissione incaricata di elaborare gli Avvisi Tecnici (CCFAT) è la supervisione della procedura relativa all'Avviso Tecnico e della valutazione tecnica dei prodotti e dei processi di costruzione di edifici, non ancora inseriti nell'ambito tradizionale.*

L'Avviso Tecnico è una procedura volontaria che consente a un fabbricante di accertare la conformità di un suo prodotto o processo alla regolamentazione al fine di permettere la costruzione di un'opera stabile e duratura. Consente al beneficiario di basarsi su una valutazione tecnica collegiale, obiettiva e riconosciuta, qualora tali prodotti o processi non siano ancora inseriti nell'ambito tradizionale. Tale procedura consente il ricorso a prodotti e processi innovativi nel settore dell'edilizia.

Per i prodotti recanti la marcatura CE, la CCFAT può fornire un Avviso Tecnico sotto forma di Documento Tecnico di Applicazione.

Riferimenti: *il presente decreto è attuato in applicazione all'articolo R.142-1 del "Code de la construction et de l'habitation" e consultabile sul sito di Legifrance:*

(<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Il Ministero dell'ecologia, dello sviluppo duraturo, dei trasporti e dell'edilizia abitativa,

Vista la direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 e relative modifiche a fronte di una procedura informativa nell'ambito delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in particolare la notifica n°2007/652/F ;

Visto il "Code de la construction et de l'habitation", in particolare gli articoli L.142-1 e R.142-1;

Visto il decreto n° 92-647 dell'8 luglio 1992 e relative modifiche, relativo all'idoneità all'utilizzo dei prodotti da costruzione;

Vista la consulenza del Commissario alla semplificazione in data 1° febbraio 2012,

Decreta:

Art. 1. - La costituzione - presso il ministero incaricato della costruzione e dell'edilizia abitativa - di una Commissione incaricata della formulazione degli Avvisi Tecnici e dei Documenti Tecnici di Applicazione atti a fornire agli attori dell'edilizia elementi di valutazione della modalità di concezione e costruzione delle opere tramite prodotti o processi edili la cui costituzione o impiego non derivi dal know-how e dalle pratiche tradizionali.

Art. 2. - Al termine della valutazione collettiva, l'Avviso Tecnico della Commissione si pronuncia sull'idoneità all'impiego dei prodotti o processi non soggetti a marcatura CE, come definito all'articolo 6 del decreto dell'8 luglio 1992 di cui sopra, in merito alle esigenze normative e di utilizzo generalmente soddisfatte dell'opera di cui si prevede la costruzione.

Qualora la richiesta riguardi un prodotto oggetto di marcatura, la consulenza è fornita sotto forma di Documento Tecnico di Applicazione.

Art. 3. - Le richieste di Avviso Tecnico e Documenti Tecnici di Applicazione e la successiva disamina degli avvisi elaborati da parte degli attori dell'edilizia costituiscono percorsi volontari e facoltativi. A tale proposito, gli Avvisi Tecnici e i Documenti Tecnici di Applicazione:

- non implicano alcuna garanzia da parte dello stato, né di organismi e istituzioni incaricati della relativa elaborazione e pubblicazione;
- non manlevano utenti o venditori dalle rispettive responsabilità e obblighi;
- non conferiscono al titolare un diritto esclusivo di produzione o vendita;
- sono privi di effetti normativi in materia di commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Art. 4. - Il beneficiario di un Avviso Tecnico o di un Documento Tecnico di Applicazione oppure la Commissione può richiedere la revisione in conformità con le regole generali riportate all'articolo 10.

Art. 5. - Il Centro scientifico e tecnico per l'edilizia registra e pubblica gli Avvisi Tecnici e i Documenti Tecnici di Applicazione.

Chiunque può ottenerne la comunicazione presso tale ente tramite download dal database accessibile sul sito Internet o a proprie spese, presso l'ente di cui sopra.

Art. 6. - Gli Avvisi Tecnici e i Documenti Tecnici di Applicazione si riferiscono ai prodotti, ai sensi dell'articolo 1° del decreto dell'8 luglio 1992 di cui sopra, e ai processi relativi all'edilizia:

- soggetti a valutazione nell'ambito delle esigenze riportate all'articolo 2;
- destinati a impieghi predeterminati e le cui condizioni d'attuazione siano definite;
- ben definiti per natura, composizione, struttura, forma e presentazione, la cui fabbricazione possa essere attuata in condizioni atte a garantire il permanere delle loro caratteristiche.

Gli Avvisi Tecnici e i Documenti Tecnici di Applicazione devono riportare le relative motivazioni: calcoli, prove tecniche, esperienze dirette. Possono implicare riserve, in particolare per quanto concerne le condizioni di fabbricazione e realizzazione.

Gli Avvisi Tecnici e i Documenti Tecnici di Applicazione sono elaborati con una durata di validità compresa tra due e sette anni.

Art. 7. - Qualora il beneficiario faccia riferimento a un Avviso Tecnico o a un Documento Tecnico di Applicazione in corrispondenza commerciale, pubblicità o contratti, è tenuto a specificarne il numero di registrazione e la data di pubblicazione. La riproduzione è consentita solo integralmente.

Art. 8. - La Commissione è composta come segue:

- 1° Un Presidente;
- 2° Tre rappresentanti del ministero incaricato della costruzione;
- 3° Un rappresentante del ministero incaricato dell'istruzione;
- 4° Un rappresentante del Centro scientifico e tecnico per l'edilizia;
- 5° Un rappresentante dell'Associazione francese di standardizzazione;
- 6° Un rappresentante dell'Agenzia per la prevenzione dei disturbi e il miglioramento della qualità delle costruzioni;
- 7° Due rappresentanti dei committenti pubblici o privati;
- 8° Dodici persone scelte tra industriali, imprenditori, architetti o tecnici le cui attività si riferiscano in particolare all'edilizia.

Si designa un sostituto per ogni membro indicato nei punti da 2° a 6°.

Il Presidente, i membri della Commissione e i relativi sostituti, citati al comma precedente, sono nominati per decreto del ministro incaricato della costruzione e dell'edilizia abitativa.

Art. 9. - La Commissione costituisce Gruppi Specializzati che esaminano, sotto la sua autorità, le richieste di Avviso Tecnico o di Documenti Tecnici di Applicazione e si pronunciano a tale proposito.

Una delibera della Commissione fissa la composizione di ogni Gruppo e ne designa il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente.

I Gruppi Specializzati possono consultare esperti a propria scelta.

Art. 10. - La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno, che definisce in particolare le regole generali sull'attuazione delle richieste di Avviso Tecnico o di Documenti Tecnici di Applicazione e sulla relativa istruzione e revisione.

La Commissione ne decreta le modalità applicative.

Art. 11. - Il Centro scientifico e tecnico per l'edilizia riferisce le richieste di consulenza e si occupa della segreteria.

Art. 12. - Le funzioni dei membri della Commissione e dei Gruppi Specializzati non sono retribuite.

Le spese relative all'intervento del Centro scientifico e tecnico per l'edilizia sono a carico del Richiedente. Tale rimborso è soggetto a tariffa forfetaria approvata dal consiglio d'amministrazione del Centro scientifico e tecnico per l'edilizia, previo parere della Commissione.

È altresì a carico del Richiedente, la produzione delle motivazioni necessarie a istruire richieste di Avviso Tecnico o di Documenti Tecnici di Applicazione, in conformità alle disposizioni previste nel regolamento interno della Commissione.

Art. 13. - Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del 2 dicembre 1969 e relative modifiche, prevedendo la creazione di una Commissione incaricata della formulazione degli Avvisi Tecnici in relazione a processi, materiali, elementi o attrezzature utilizzate nella costruzione.

Art. 14. - Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2012.

Art. 15. - Il dirigente responsabile di alloggi, urbanistica e paesaggi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Redatto il 21 marzo 2012.

Per il ministro e per delega:

il dirigente responsabile di alloggi, urbanistica e paesaggi

E. CREPON

2

Regolamento interno della Commissione incaricata di elaborare gli Avvisi Tecnici e i Documenti Tecnici di Applicazione (CCFAT) su processi, materiali, elementi o attrezzature utilizzate nella costruzione del giugno 2020

L'oggetto del presente regolamento, in applicazione delle disposizioni del decreto del 21 marzo 2012, è la definizione delle condizioni operative della CCFAT e dei Gruppi Specializzati che è chiamata a costituire.

Nella parte seguente del presente regolamento, il termine Avviso Tecnico indica indifferentemente sia l'Avviso Tecnico sia il Documento Tecnico di Applicazione, mentre il termine "Commissione" indica la CCFAT.

Terminologia

Per convenzione, nella parte seguente, i termini prodotto e processo sono utilizzati nelle accezioni restrittive di seguito riportate:

- *prodotto*: materiali e componenti da inserire in una struttura per un determinato scopo. Sono soggetti a definizione tecnica e denominazione commerciale ed elaborati secondo il processo produttivo definito. Il termine riguarda materiali, elementi o attrezzature interessati dal decreto del 21 marzo 2012. Il termine non pregiudica l'eventuale realizzazione del prodotto da parte del fabbricante.
- *processo*: insieme di definizioni e metodi che consentono, tramite prodotti determinati per loro natura, composizione e proprietà ed eventualmente forma e dimensioni, di costruire opere o parti di opere per determinati scopi. Il termine non riguarda i metodi di fabbricazione dei prodotti.

Analogamente, per convenzione, si intende quanto segue:

- *ambito standardizzato*: la totalità di prodotti e processi la cui produzione, dimensionamento e realizzazione derivano da tecniche definite rispettivamente da entrambi i documenti di seguito riportati:
 - norme francesi relative ai prodotti e di dimensionamento delle opere;
 - capitolati d'oneri del tipo relativo all'esecuzione di opere edili (norme NF-DTU).
- *ambito tradizionale*: totalità:
 - di prodotti e processi le cui norme di produzione, dimensionamento e realizzazione consentono la costruzione di un'opera duratura;
 - di prodotti e processi ottenuti da fabbricazione, dimensionamento, realizzazione di tecniche comprovate di lunga data o coperte da quanto si è ritenuto di definire a regola d'arte.
- *giurisprudenza*: l'insieme delle decisioni dei Gruppi Specializzati che costituiscono le posizioni tecniche della Commissione.

Titolo I – Ruolo e obiettivi della Commissione

Art. 1. - La Commissione esercita le proprie attività nell'ambito del decreto del 21 marzo 2012

In tale ruolo è tenuta, in particolare, a:

- verificare la corretta applicazione del presente documento;
- costituire i Gruppi Specializzati previsti dal decreto, orientarne e controllarne le attività;
- favorire l'integrazione di prodotti e processi nuovi nell'ambito tradizionale e garantire il coordinamento con gli organismi incaricati della standardizzazione.

Titolo II – Oggetto, contenuto e forma dell'Avviso Tecnico

Art. 2. – Oggetto dell'Avviso Tecnico

L'Avviso Tecnico deve essere concepito come un documento informativo atto a fornire ai diversi interlocutori coinvolti nell'atto di costruzione un'opinione valida sul comportamento prevedibile delle opere realizzate tramite i prodotti e i processi in questione, al fine di consentire a detti interlocutori di prendere decisioni e assumersi responsabilità con piena cognizione di causa.

Le valutazioni espresse dall'Avviso Tecnico devono essere intese in rapporto all'opera (o parte dell'opera) compiuta, eseguita con i prodotti proposti, realizzata secondo il processo descritto, applicabili a una determinata area geografica sul territorio nazionale.

Poiché l'Avviso Tecnico si rivolge a soggetti che si ritiene conoscano le regole dell'arte, esso contiene solo informazioni relative a caratteristiche non tradizionali della tecnica. Pertanto, per gli aspetti del processo conformi alle regole dell'arte riconosciute in materie di messa in opera o dimensionamento, è sufficiente un rimando alle regole stesse.

Art. 3. – Ambito applicativo

L'Avviso Tecnico può essere richiesto esclusivamente per prodotti o processi designati dall'articolo 1 del decreto del 21 marzo 2012.

La lista delle coppie "prodotti-procedura / ambito d'impiego" che rispondono all'ambito d'applicazione viene aggiornata e pubblicata.

Art. 4. – Contenuto e forma dell'Avviso Tecnico

Qualora, all'emissione dell'istruzione, sia possibile constatare favorevolmente l'idoneità all'impiego del prodotto o del processo oggetto della richiesta, l'Avviso Tecnico viene redatto sotto forma di un documento che ne racchiude le informazioni di identificazione, la valutazione del Gruppo Specializzato e un dossier tecnico.

Le informazioni di identificazione includono:

- il numero di registrazione dell'Avviso Tecnico;
- la denominazione commerciale del prodotto o del processo;
- l'indicazione del titolare o dei contitolari eventuali;
- la data di inizio e la data di fine validità ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.

La valutazione del Gruppo Specializzato contiene:

- a) un ambito d'impiego approvato, con indicazione dell'area geografica e delle opere interessate;
- b) una valutazione:
 - sull'idoneità all'impiego del prodotto o del processo e le condizioni importanti della valutazione,
 - sulla durata delle opere realizzate, con indicazione dei punti di confronto con quelle ottenute con altre serie di prodotti o processi già noti,
 - sull'impatto ambientale, dalla produzione fino al trattamento alla fine del ciclo di vita, con indicazione dei punti di confronto con quello di altre serie di prodotti o processi già noti;
- c) le eventuali osservazioni del Gruppo Specializzato inerenti all'indicazione dei livelli delle performance che non incidono in modo determinante nella valutazione dell'idoneità all'impiego, ma la cui conoscenza può risultare utile agli attori dell'edilizia.

L'Avviso Tecnico include un dossier tecnico, redatto a partire dagli elementi forniti dal Richiedente (articolo 22) e dalle prescrizioni del Gruppo Specializzato accettate dal Richiedente (articolo 24).

Il dossier tecnico comprende:

- l'esatta descrizione del prodotto o del processo, la sua modalità di commercializzazione e le sue principali caratteristiche;
- le disposizioni in materia di progettazione, messa in opera, mantenimento della condizione operativa e trattamento alla fine del ciclo di vita del prodotto o del processo;
- il principio di assistenza tecnica fornito dal titolare;
- i principi di fabbricazione e di controllo della fabbricazione;
- il riferimento a prove, test, impieghi reali che ne costituiscono la base.

All'occorrenza, tali termini indicano:

- gli elementi di progettazione, fabbricazione, messa in opera o durata, oggetto di verifica da parte di terzi e i criteri di tale verifica;
- la menzione degli elementi che alimentano i modelli digitali delle opere.

Titolo III – Regole generali di fornitura e revisione degli Avvisi Tecnici

Art. 5. - Richiedente

La Commissione e i Gruppi Specializzati possono istruire soltanto le pratiche presentate:

- per i prodotti: da fabbricante, concessore di licenza o fabbricante con concessione di licenza;
- per i processi: dal titolare del processo o l'operatore con concessione di licenza.

Nota: diverse società possono presentare una richiesta comune motivando gli impegni reciproci necessari al rispetto di quanto sostenuto nell'Avviso Tecnico.

Art. 6. – Caso di cessione di licenza

Il titolare di un Avviso Tecnico può richiedere che i benefici del medesimo siano estesi ai relativi licenziatari, con riserva di imporre loro, tramite capitolato d'onere relativo a fabbricazione, di dimensionamento e/o realizzazione, approvato dalla Commissione o dal Gruppo Specializzato competente, i medesimi obblighi a lui spettanti e controllarne l'applicazione.

Art. 7. – Informazione della Commissione durante l'istruzione

Il CSTB designa al suo interno e per ogni Gruppo Specializzato, da una parte, un Relatore, che si occupa della segreteria in collegamento con il Presidente del Gruppo Specializzato e, dall'altra, degli istruttori, ossia persone incaricate dei dossier di richiesta e delle attività del Gruppo Specializzato sotto l'egida del Relatore.

Tramite delega della Commissione, il Relatore ha facoltà di operare o fare operare, sui luoghi di produzione, nel commercio o sui luoghi di utilizzo, tutti i controlli, prelievi, nonché prove o test in studio, officina o laboratorio e cantiere, laddove lo reputi necessario in sede di verifica degli elementi di valutazione prodotti.

In particolare, il Relatore ha facoltà di raccogliere presso i revisori tecnici e l'Agenzia incaricata della qualità della costruzione tutti gli elementi informativi eventualmente ottenuti dai medesimi nel corso di missioni e analisi.

Art. 8. – Motivazione della stabilità dei prodotti

Laddove il comportamento prevedibile dell'opera o le sue performance dipendano strettamente da quelle del prodotto, la Commissione o il Gruppo Specializzato competente possono inserire, nel numero di prescrizioni tecniche previste dall'articolo 4, l'obbligo per il fabbricante di accertare la qualità dei propri prodotti con un controllo automatico di tipo industriale e farne verificare regolarità, efficacia e conclusioni da un organismo approvato dal Gruppo Specializzato. La Commissione o il Gruppo Specializzato competente possono subordinare i relativi avvisi alla dimostrazione dell'esistenza di tale verifica qualitativa.

Il titolare non può avvalersi dell'Avviso Tecnico qualora non sia garantita la motivazione della stabilità del prodotto o del processo.

Art. 9. – Ulteriore informazione della Commissione

La Commissione o il Gruppo Specializzato competente si riserva di richiedere al titolare o raccogliere da qualsiasi fonte degna di fiducia gli elementi di valutazione relativi al comportamento in servizio delle opere realizzate con il prodotto o il processo oggetto dell'Avviso Tecnico.

Art. 10. – Durata di validità

Gli Avvisi Tecnici sono forniti per una durata di validità compresa tra due e sette anni conformemente all'articolo 6 del decreto del 21 marzo 2012, a decorrere dalle loro date di pubblicazione. Tale durata è valutata dai Gruppi Specializzati, soprattutto in funzione del feedback acquisito ed eventualmente dell'attuazione delle disposizioni di verifica previste all'articolo 4 e accettate dal titolare.

Alla scadenza del termine previsto, l'Avviso Tecnico è annullato a pieno titolo. Può essere tuttavia oggetto di revisione secondo le condizioni stabilite all'articolo 11. La durata di validità dell'Avviso Tecnico a seguito della revisione è soggetta a valutazione del Gruppo Specializzato.

Art. 11. – Revisione degli Avvisi Tecnici

Art. 11-1. – Revisione su iniziativa del titolare

La richiesta di revisione di un Avviso Tecnico deve essere presentata entro un termine superiore o uguale a sei mesi prima della relativa data limite di validità.

Il titolare che apporti una modifica a un prodotto o processo oggetto di un Avviso Tecnico deve richiedere la revisione di tale Avviso. La revisione si svolge secondo la stessa procedura prevista per l'Avviso Tecnico iniziale, sebbene il dossier del Richiedente possa essere ridotto all'enunciato e alla motivazione delle modifiche. Previa l'approvazione del Presidente, qualora si preveda che la data di validità dell'Avviso Tecnico possa essere superata durante l'istruzione della richiesta di revisione, essa può essere prorogata.

In mancanza di modifiche tecniche, il titolare può comunque richiedere di revisionare un Avviso Tecnico valido in modo da ottenere una nuova data di fine validità. In tal caso la revisione si svolge secondo la stessa procedura prevista per l'Avviso Tecnico iniziale, sebbene il dossier del Richiedente possa essere ridotto al solo aggiornamento dei cantieri di riferimento.

Art. 11-2. – Revisione su iniziativa della Commissione o del Gruppo Specializzato

La Commissione o il Gruppo Specializzato competente può procedere di propria iniziativa alla proroga o alla revisione di un Avviso Tecnico valido qualora motivata da elementi nuovi che potrebbero compromettere i criteri e i metodi di valutazione dell'idoneità all'impiego del prodotto o del processo (sinistrosità, modifica della regolamentazione o della standardizzazione, feedback del Gruppo Specializzato, ecc.).

L'istruzione viene ripresa qualora il titolare acconsenta, secondo la stessa procedura seguita per l'Avviso Tecnico iniziale. In caso di rifiuto del Titolare, l'Avviso Tecnico è annullato.

Art. 12. - Annullamento

Oltre all'annullamento a pieno titolo previsto dall'articolo 10 di cui sopra, la Commissione o il Gruppo Specializzato competente può procedere all'annullamento di un Avviso Tecnico in corso di validità, nei casi di seguito riportati:

- articolo 11: Qualora la revisione non consenta di formulare favorevolmente un avviso in merito all'idoneità all'impiego del prodotto o del processo o il titolare rifiuti la revisione su iniziativa della Commissione o del Gruppo Specializzato;
- articolo 8: in caso di carenza prolungata della motivazione della stabilità dei prodotti, qualora la validità dell'Avviso sia subordinata alla medesima;
- mediante applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 32 (passaggio all'ambito tradizionale);
- in caso di abbandono o mancato rispetto dell'utilizzo del prodotto o del processo alle condizioni definite dall'Avviso Tecnico.

Titolo IV – Modalità d'istruzione delle richieste di Avviso Tecnico

Art. 13. – Costituzione della richiesta di Avviso Tecnico

Il Richiedente trasmette al CSTB la richiesta di Avviso Tecnico per un prodotto o un processo sotto forma di un dossier preliminare che comprende tutti gli elementi descritti dall'articolo 14 all'articolo 17 seguenti.

Se il prodotto o il processo entra nel campo di applicazione di un documento redatto da un Gruppo Specializzato (articolo 42), il Richiedente deve impostare la propria richiesta tenendo conto del contenuto di tali documenti.

Art. 14. – Identificazione della richiesta

Il Richiedente deve specificare sul modulo tipo:

- la propria identità completa;
- la denominazione commerciale esclusiva del prodotto o del processo oggetto della richiesta;
- la descrizione sintetica e istruttiva del prodotto o del processo e il relativo ambito di impiego (area geografica, tipi di opere, ecc.);
- la dichiarazione di possesso della proprietà industriale del prodotto o del processo proposto o che ne è licenziatario, secondo l'articolo 5;
- l'identificazione dei siti di fabbricazione dei materiali e dei componenti fabbricati per il prodotto o il processo oggetto della richiesta di Avviso Tecnico;
- l'eventuale richiesta di estensione dell'Avviso Tecnico ai licenziatari;
- l'accettazione senza riserve del presente regolamento interno e l'impegno a farlo rispettare a eventuali licenziatari.

Art. 15. – Descrizione del prodotto o del processo

Il Richiedente fornisce la descrizione completa del prodotto o del processo e della modalità di realizzazione delle opere per cui è previsto l'impiego. Tale descrizione deve fornire l'identificazione e i limiti completi dell'opera e dei relativi componenti. A tal fine, la descrizione comporterà:

- l'indicazione precisa delle opere o di parti delle medesime alla cui realizzazione è destinato il prodotto o il processo;
- la destinazione e le ubicazioni geografiche previste per le opere;
- la definizione dei materiali utilizzati, in particolare in riferimento alle norme, o marchio commerciale sufficientemente consolidato o tramite descrizione della relativa fabbricazione dalle materie prime indicate;
- la descrizione completa degli elementi fabbricati tramite detti materiali, con indicazione dei controlli effettuati, allegati a specifiche e tolleranze di fabbricazione;
- la descrizione dell'utilizzo nell'opera del prodotto o il processo, eventualmente in riferimento a NF DTU, precisando, in particolare: le disposizioni di sicurezza e i mezzi di controllo della qualità dell'opera;
- la descrizione delle modalità di dimensionamento del prodotto o processo;
- la descrizione di manutenzione e riparazione del prodotto o del processo nel corso della durata dell'opera;
- la descrizione dell'organizzazione del controllo dei prodotti dalla fabbricazione al cantiere e delle relative condizioni di progettazione e messa in opera;
- la descrizione della fabbricazione, della progettazione, della messa in opera, dell'utilizzo e del trattamento alla fine del ciclo di vita del prodotto o del processo in termini di performance ambientali;
- i progetti d'insieme e di dettaglio necessari alla comprensione del sistema e alla comprensione delle motivazioni;
- in caso di Documento Tecnico di Applicazione, la menzione della specifica tecnica armonizzata sulla base della quale sarà apposta la marcatura CE.

La descrizione deve inoltre permettere di giustificare che il prodotto o il processo rientra correttamente nell'ambito di applicazione della procedura di Avviso Tecnico definito all'articolo 3, mettendo in evidenza la o le caratteristiche non tradizionali del prodotto o processo.

Art. 16. – Elenco dei cantieri di riferimento

L'elenco deve designare chiaramente e inequivocabilmente tutte le opere in rapporto a settore indicato e relativa destinazione, quantitativo, ubicazione in vista di eventuali analisi, periodo di costruzione, identità degli attori dell'edilizia.

Qualora i riferimenti esulino dal territorio indicato, l'elenco deve precisare il contesto locale al fine di chiarire l'istruzione.

Art. 17. - Raccolta delle motivazioni

Il Richiedente supporta le proprie affermazioni tramite la raccolta di accertamenti, interpretazioni e deduzioni basati sull'osservazione del comportamento delle opere in servizio con cui intende dimostrare le proprietà annunciate, laddove siano dimostrabili, e gli elementi di convincimento, laddove siano soggetti a valutazione.

In particolare si possono riportare:

- i rendiconti di sperimentazioni e rapporti di prova di qualunque tipo, in laboratorio o in loco, sul territorio nazionale o all'estero, eseguiti dal Richiedente o dai laboratori su campioni identificati;
- i ragionamenti scientifici concepiti sulla base dei risultati delle misurazioni;
- i rendiconti delle osservazioni o della sperimentazione nell'impiego reale;
- le motivazioni che consentano l'apposizione della marcatura CE;
- le motivazioni delle performance ambientali;
- i riferimenti ai documenti tecnologici esistenti (documenti normativi o regole dell'arte scritte per le parti tradizionali delle opere);
- il capitolato d'onere di fabbricazione e/o la messa in opera imposta ai licenziatari, nonché le modalità di controllo della relativa applicazione.

La raccolta deve inoltre evidenziare gli elementi che consentano la valutazione della stabilità dei prodotti e dei metodi utilizzati.

Art. 18. - Spese amministrative

Il Richiedente regola le spese amministrative stabilite dal CSTB sulla base del contenuto della richiesta (articolo 13) e della tariffa forfetaria (articolo 12 del decreto del 21 marzo 2012).

Le spese non comprendono gli eventuali costi di trasferimento ed esecuzione delle prove.

Art. 19. – Considerazione della richiesta

Il CSTB verifica che le condizioni seguenti risultino soddisfatte:

- prodotto o processo che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Avviso Tecnico, conformemente all'articolo 3;
- statuto del Richiedente conforme all'articolo 5;
- dossier di richiesta preliminare conforme agli articoli da 14 a 17;
- pagamento effettuato e conforme all'articolo 18.

Se necessario, il Relatore può consultare il Gruppo o i Gruppi Specializzati competenti sulla pertinenza del dossier di richiesta preliminare. Egli può ugualmente sollecitare la Commissione sulla pertinenza della richiesta rispetto all'ambito d'applicazione dell'Avviso Tecnico (articolo 3).

Se più Gruppi Specializzati sono interessati dalla richiesta, il Gruppo Specializzato a cui è assegnata la richiesta sarà incaricato di ottenere il consenso dei membri da designare per i Gruppi Specializzati interessati.

Una volta effettuata questa verifica, il CSTB accusa la ricezione della richiesta entro quindici giorni e informa il Richiedente che la sua richiesta è stata presa in considerazione.

Art. 20. - Costituzione del dossier del Richiedente

Il dossier del Richiedente è stabilito in base alle decisioni adottate dei Gruppi Specializzati (articolo 42) alla data in cui la richiesta viene presa in considerazione.

Il Richiedente esegue o fa eseguire le prove necessarie per far sì che la raccolta di documenti giustificativi sia completa.

Qualora esistano uno o più Capitolati delle Prescrizioni Tecniche comuni (articolo 42) relativi alla serie del prodotto o del processo oggetto della richiesta, il Richiedente può farvi riferimento nel proprio dossier.

Qualora il dossier di richiesta, completato dal Richiedente con prove da lui ritenute giuste e pertinenti, evidenzia differenze o significative novità rispetto alle decisioni adottate in precedenza da un Gruppo Specializzato, i membri sono convocati per formalizzare, sulla base della loro analisi tecnica, i criteri di valutazione relativi alla richiesta presentata dal Relatore. Il dossier del Richiedente è costituito nel rispetto di tali criteri.

I membri, qualora ritengano di non individuare elementi di convincimento sufficienti nei documenti di presentazione o nelle motivazioni del Richiedente, possono invitare il Richiedente a procedere a prove o indagini ulteriori relative ai documenti giustificativi necessari. Tali documenti giustificativi sono costituiti in accordo con il Richiedente e a sue spese presso gli enti scelti dal Relatore su proposta del Richiedente. In caso di disaccordo sulla scelta, sono i membri a deliberare.

Il Richiedente definisce gli elementi del dossier coperti dal segreto industriale o professionale e le relative modalità di comunicazione al Gruppo Specializzato.

Art. 21. – Gestione dei termini di messa a punto del dossier del Richiedente

La messa a punto del dossier del Richiedente non deve superare i sei mesi dalla presa in considerazione della richiesta.

Il Relatore e il Richiedente concordano eventuali termini di durata superiore tenendo conto dei vincoli associati all'esecuzione delle prove e alla fornitura dei documenti giustificativi.

Qualora rilevi il mancato rispetto di tali termini, nonostante i ripetuti solleciti inviati al Richiedente, il Relatore procede all'annullamento della richiesta.

Art. 22. - Ammissibilità del dossier del Richiedente

Qualora il Relatore ritenga di disporre di un dossier completo del Richiedente, dichiara il dossier ammissibile e lo comunica per iscritto al Richiedente.

L'istruzione vera e propria viene realizzata esclusivamente sulla base di tale dossier. I termini dell'istruzione decorrono da tale data.

Art. 23. – Istruzione della richiesta

Il Relatore procede alla definizione di una presentazione al Gruppo Specializzato comprendente:

- un rapporto d'istruzione sulla valutazione degli elementi di prova del dossier del Richiedente rispetto ai criteri di valutazione definiti in fase di costituzione del dossier (articolo 20);

- un progetto di Avviso Tecnico, qualora tale progetto possa essere elaborato in applicazione dell'articolo 4 del presente Regolamento.

Il termine imposto per questa fase della procedura è di non oltre quattro mesi a partire dalla data di ammissibilità del dossier tecnico.

Il rapporto e il progetto di Avviso Tecnico sono comunicati entro tali termini al Richiedente, che viene invitato a esprimere per iscritto la propria approvazione o le proprie osservazioni entro un termine massimo di un mese.

Su proposta del Relatore, il progetto di Avviso Tecnico è presentato dal Richiedente alla Commissione Prevenzione Prodotti (C2P) dell'Agenzia Qualità Costruzione (AQC) accompagnato dal CSTB prima dell'esame della richiesta da parte del Gruppo Specializzato, al quale sono sottoposte le eventuali osservazioni della Commissione Prevenzione Prodotti.

Art. 24. – Esame della richiesta da parte del Gruppo Specializzato

Dopo aver ricevuto l'approvazione o le osservazioni derivanti dall'istruzione (articolo 23), il Relatore comunica ai membri del Gruppo Specializzato:

- il rapporto e il progetto di Avviso Tecnico completi di eventuali modifiche in modo da poter prendere in considerazione le osservazioni;
- le eventuali osservazioni avanzate ma non inserite nel rapporto o nel progetto di Avviso Tecnico.

L'insieme dei documenti di presentazione è esaminato nel corso di una seduta dai membri, non prima di una settimana dall'invio.

Se alla consultazione partecipano membri di più Gruppi Specializzati, è possibile suddividere la valutazione per comitati di Gruppo Specializzato.

La riunione è gestita dal Presidente (o Vice-Presidente) e dal Relatore del Gruppo Specializzato.

Il Richiedente può intervenire nel corso della riunione per fornire tutte le delucidazioni ed esporre il proprio punto di vista, su richiesta propria o di uno dei membri.

Il Gruppo Specializzato comunica le proprie conclusioni relative al contenuto del progetto di Avviso Tecnico conformemente all'articolo 4. Tali conclusioni possono includere eventuali raccomandazioni o prescrizioni di natura tecnica. Le prescrizioni sono previste qualora, per deliberare l'idoneità all'impiego del prodotto o del processo, sia ritenuta necessaria la presentazione di elementi aggiuntivi rispetto a quelli già inclusi nel dossier del Richiedente. Gli elementi aggiuntivi da presentare, completi dei relativi criteri di valutazione, sono convenuti in seduta precisandone sia il contenuto che i termini di presentazione. Il Gruppo Specializzato indica se l'approvazione degli elementi aggiuntivi presentati è compito proprio o se può essere formulata dal Presidente, informando il Gruppo Specializzato.

Tutti tali elementi sono notificati al Richiedente al termine della seduta.

Entro e non oltre un mese, il Richiedente ha facoltà di chiedere una revisione delle conclusioni tratte dal Gruppo Specializzato fornendo un dossier aggiuntivo che dà luogo a un'istruzione complementare da parte del CSTB (il cui importo è definito in base al tariffario in vigore). In caso di ulteriore disaccordo in merito alle conclusioni del Gruppo Specializzato, il Richiedente ha facoltà di presentare ricorso alla CCFAT (articolo 26) entro e non oltre tre settimane dalla notifica. Una volta superato tale termine o il termine per la comunicazione degli elementi

aggiuntivi richiesti dal Gruppo Specializzato, la richiesta sarà archiviata senza seguito.

Qualora le conclusioni del Gruppo Specializzato dovessero mettere in discussione una giurisprudenza, rispettata dal Richiedente, esistente quando viene presa in considerazione la richiesta o fossero causa di una nuova giurisprudenza da applicare a più Avvisi Tecnici di una stessa famiglia, l'Avviso Tecnico è fornito nel rispetto della giurisprudenza esistente o senza la nuova giurisprudenza. La nuova giurisprudenza si applicherebbe infatti solo dopo aver informato tutti i titolari interessati delle nuove modalità di assegnazione dell'Avviso Tecnico. Le condizioni di revisione di tutti gli Avvisi Tecnici interessati sono concordate dal Gruppo Specializzato secondo le modalità definite all'articolo 11. Il Gruppo Specializzato può tuttavia applicare la nuova giurisprudenza anche da subito, fornendo le debite motivazioni alla CCFAT.

Qualora, all'emissione dell'istruzione, il Gruppo Specializzato non abbia potuto constatare l'idoneità all'impiego del prodotto o del processo oggetto della richiesta, l'Avviso Tecnico non viene fornito. Il Richiedente è informato di tale decisione.

Art. 25. – Redazione e pubblicazione dell'Avviso Tecnico

Se il Richiedente non mette in discussione le conclusioni del Gruppo Specializzato nei termini definiti all'articolo 24, il Relatore, entro e non oltre un mese dalla notifica delle conclusioni del Gruppo Specializzato al Richiedente e dopo aver ricevuto gli ultimi elementi richiesti per il dossier:

- porta a termine la redazione dell'Avviso Tecnico e lo sottopone al Presidente del Gruppo Specializzato per verificare che il documento redatto rispecchi le conclusioni dell'esame della richiesta;
- quindi notifica il documento al Richiedente.

Trascorso un periodo di quindici giorni dalla data di tale comunicazione, l'Avviso Tecnico viene registrato e divulgato, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 di seguito riportato.

Art. 26. – Esame da parte della Commissione

Nel corso del periodo successivo alla comunicazione (articolo 24), il Presidente della Commissione, da una parte, e il Richiedente che agisce in virtù di reclamo motivato, dall'altra, possono richiedere che la questione sia esaminata dalla Commissione. Il Presidente della Commissione designa uno o più membri della stessa che saranno incaricati di istruire la pratica. Tali membri, se lo reputano opportuno, inducono a un nuovo esame da parte del Gruppo Specializzato e la Commissione, dopo aver ascoltato tutte le persone che ritiene utile consultare, emette una delibera definitiva.

L'Avviso Tecnico così emesso dalla Commissione è quindi notificato al Richiedente e reso pubblico.

Art. 27. – Conclusione dell'istruzione su iniziativa del Relatore

In mancanza di accordo od osservazioni del Richiedente ai fini dell'istruzione della richiesta (articolo 23), il Relatore può concludere la pratica senza consultare il Gruppo Specializzato.

Art. 28. – Conclusione dell'istruzione su iniziativa del Richiedente

Trascorso il termine di quattro mesi previsto all'articolo 23, il Richiedente può richiedere, in qualsiasi momento, che il dossier sia depositato as is al giorno di presentazione della richiesta.

Il dossier as is viene trasmessa ai membri del Gruppo Specializzato che l'esamina in seduta.

Art. 29. – Ritiro della richiesta su iniziativa del Richiedente

Prima della pubblicazione dell'Avviso Tecnico, il Richiedente può decidere di ritirare la richiesta. Informa quindi il CSTB, che chiude il dossier di richiesta.

Art. 30. – Modalità di rimborso delle spese amministrative

In caso di interruzione della procedura, indipendentemente dall'iniziatore e dalla causa dell'interruzione, il CSTB procede al rimborso parziale degli importi versati in funzione dell'avanzamento del dossier al momento della chiusura.

Le spese delle pratiche sono comunque dovute al CSTB.

Qualora la chiusura intervenga prima dell'ammissibilità del dossier del Richiedente (articolo 22), al CSTB è dovuto il 20% dell'importo delle spese d'istruzione.

Qualora la chiusura intervenga dopo il termine dell'istruzione e prima dell'invio al Richiedente del progetto dell'Avviso Tecnico e del rapporto finale (articolo 23), al CSTB è dovuto il 60% dell'importo delle spese d'istruzione.

Negli altri casi, sono sempre dovute al CSTB tutte le spese.

Titolo V – Rapporti tra Avviso Tecnico e standardizzazione

Art. 31. - Compatibilità

Qualora le performance, gli ambiti d'impiego o le disposizioni di messa in opera differiscano da quanto risultante dai documenti normativi e dalle regole dell'arte in vigore, la Commissione, su proposta del Gruppo Specializzato, è tenuta a informare le organizzazioni competenti affinché si proceda all'eventuale revisione dei documenti normativi o delle regole implicite.

Art. 32. – Censimento dei prodotti o dei processi soggetti a standardizzazione

Ogni Gruppo Specializzato procede ogni anno a uno studio di sintesi che consente di emettere le coppie "prodotto-processo/ambito d'impiego" sotto Avviso Tecnico che si collegano al dominio tradizionale e di cui si prevede il passaggio a breve termine all'ambito standardizzato, auspicabile dal punto di vista tecnico. Un'attenzione speciale sarà riservata ai metodi di test che possono essere normalizzati.

Sulla base di questo studio, la Commissione notifica la propria posizione al Gruppo di Coordinamento della Standardizzazione dell'Edilizia (GCNorBât DTU) e alla Commissione Prevenzione Prodotti (C2P) dell'Agenzia Qualità Costruzione (AQC).

Indipendentemente dai lavori di redazione delle regole dell'arte suscettibili di essere intraprese, gli Avvisi Tecnici dei prodotti o dei processi in questione sono mantenuti per una durata determinata dalla Commissione, quindi annullati a pieno titolo o revisionati d'ufficio per rimuovere dai loro ambiti d'impiego gli usi per i quali è stato sancito il passaggio all'ambito tradizionale.

Titolo VI – Regole formali di funzionamento della Commissione

Art. 33. – Frequenza delle riunioni e termini di convocazione

La Commissione si riunisce due volte all'anno in sessioni ordinarie.

Il Presidente ha facoltà di convocare una riunione straordinaria.

Il Presidente potrà invitare una personalità qualificata a partecipare a tutta o parte della riunione a seconda dell'ordine del giorno.

Le convocazioni, allegate all'ordine del giorno, sono inviate ai membri almeno un mese prima della data prevista della riunione.

Art. 34. - Rappresentanza

I membri della Commissione possono farsi rappresentare alle riunioni da un altro membro della Commissione stessa a cui conferiscono i poteri previsti a tale scopo.

È consentita una sola procura a persona.

Art. 35. - Quorum

Le delibere della Commissione sono valide unicamente se la metà dei membri è presente o rappresentata alla riunione.

Art. 36. - Voti

Le decisioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei membri presenti, o rappresentati per le decisioni relative alla gestione ordinaria dei Gruppi Specializzati (mandati dei membri, organizzazione delle famiglie di processi), e con la maggioranza relativa dei due terzi dei membri presenti o rappresentati per tutte le altre decisioni.

Art. 37. - Consultazione per corrispondenza

Il Presidente può precedere a una consultazione per iscritto per le questioni che non ritiene necessitino di delibera in contraddittorio.

In tal caso le decisioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei suffragi espressi, purché abbia votato la metà dei membri. Il risultato della consultazione è comunicato dopo lo spoglio delle risposte.

Art. 38. – Segreteria della Commissione

Il CSTB si occupa della segreteria della Commissione.

Essa è incaricata della verifica amministrativa dell'istruzione di ogni richiesta.

Tiene aggiornato e a disposizione della Commissione un quadro che rappresenta l'attività dei Gruppi Specializzati, in particolare per quanto riguarda i termini d'istruzione.

Laddove non esistano ancora Gruppi Specializzati, si riferisce direttamente alla Commissione, che avvisa.

Titolo VII – Gruppi Specializzati

Art. 39. - Costituzione e composizione dei Gruppi Specializzati

A seconda dei casi, i Gruppi Specializzati sono composti da un numero variabile di tecnici appartenenti alle seguenti categorie professionali:

- committenti;

- direttori lavori (architetti, ingegneri consulenti, uffici tecnici, ecc.);
- revisori tecnici;
- imprenditori;
- produttori di materiali o attrezzatura, trasformatori;
- pubbliche amministrazioni;
- organismi di standardizzazione;
- organismi di ricerca e laboratori;
- organizzazioni professionali rappresentative di una delle categorie precedenti.

La Commissione esamina le candidature previa ricezione del parere del Presidente di ogni Gruppo Specializzato. Decreta in seduta la composizione di ogni Gruppo Specializzato, caso per caso.

I membri rimangono in carica per un mandato di tre anni, rinnovabile; la loro nomina è assoggettata al mantenimento della competenza personale, all'assiduità nello svolgimento delle competenze, all'obiettività del comportamento.

Su proposta del Gruppo Specializzato, la Commissione nomina il Presidente e il Vicepresidente di ogni Gruppo Specializzato (Art. 9 del decreto del 21 marzo 2012), scelti tra i membri non appartenenti alla categoria professionale "produttori di materiali o attrezzature, trasformatori". Ogni nomina ha una durata di tre anni, rinnovabile.

I membri di un Gruppo Specializzato sono nominati intuitu personae e non possono essere sostituiti.

Ogni membro si impegna, tramite una dichiarazione, rinnovata periodicamente, alla riservatezza, assiduità, imparzialità, obiettività, in particolare sul piano dell'onestà intellettuale, tecnica e scientifica e nei confronti degli altri esperti e delle persone invitate a partecipare alle attività del Gruppo Specializzato.

Il Presidente di ogni Gruppo Specializzato, può sollecitare, presso la Commissione deliberante, l'esclusione motivata di un membro che ritiene non rispetti gli impegni assunti.

La segreteria della Commissione rende pubblico l'elenco aggiornato della composizione dei diversi Gruppi Specializzati.

Art. 40. – Regole interne di funzionamento

In accordo con i relativi Presidenti, i Relatori organizzano le riunioni la cui frequenza e gli ordini del giorno dipendono dalla loro iniziativa. I termini di convocazione devono essere superiori a dieci giorni.

Le decisioni relative alle attività sotto la responsabilità del Gruppo Specializzato si basano sull'ampio consenso dei membri

del Gruppo Specializzato. Qualora risulti impossibile raggiungere tale consenso, il Presidente del Gruppo Specializzato fa riferimento alla Commissione degli Avvisi Tecnici.

Il Relatore, in accordo con il Presidente del Gruppo Specializzato, può consultare, con qualsiasi mezzo e al di fuori delle riunioni, i membri dei Gruppi Specializzati in merito a argomenti per cui si ritengono necessari chiarimenti o maggiori informazioni. Il Relatore comunica ai membri del Gruppo Specializzato il risultato di tale consultazione. Le domande esplicite e motivate da parte di un membro del Gruppo Specializzato relative alla discussione dell'argomento in occasione di una riunione rimanda la discussione dell'argomento alla riunione successiva.

Art. 41. - Segreto industriale e professionale

I membri della Commissione e dei Gruppi Specializzati, i Relatori e gli esperti, i collaboratori che essi richiedono, sono tenuti al segreto professionale. In particolare, devono ritenere confidenziale qualsiasi informazione legata alle pratiche, ivi compresi i documenti trasmessi nell'ambito dell'attività del Gruppo Specializzato, nonché i suoi dibattimenti.

Art. 42. - Attività

I Gruppi Specializzati tengono le loro giurisprudenze sempre aggiornate e le mettono a disposizione dei Richiedenti per permettere loro di costituire i dossier (articolo 20) sotto forma di:

- Guide Tecniche Specializzate, chiamate a integrare, nell'ambito specifico di ogni Gruppo Specializzato, le direttive del presente regolamento interno;
- liste minime degli elementi abitualmente richiesti, per le famiglie di prodotti o processi oggetto di giurisprudenze stabili nei Gruppi Specializzati.

I Gruppi Specializzati stabiliscono un rendiconto a seguito di ogni seduta e trasmettono alla Commissione un rendiconto annuale di attività. Il rapporto annuale contiene, in particolare, le indicazioni previste al primo comma dell'articolo 32.

Se più Avvisi Tecnici si avvalgono di disposizioni comuni in materia di progettazione o messa in opera per gli utilizzatori, previo l'accordo del Gruppo Specializzato interessato, il CSTB può redigere e pubblicare un Capitolato delle Prescrizioni Tecniche comuni basandosi su tali disposizioni. Il Richiedente può farvi riferimento per la costituzione del proprio dossier (articolo 20).